

COMUNE DI GUASTALLA

Provincia di Reggio Emilia

BILANCIO DI PREVISIONE

2022 – 2024

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, che consiste in una relazione esplicativa dei principali e più innovativi contenuti del bilancio.

Il sistema contabile armonizzato, disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini anche di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; ad esempio quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), la previsione del Fondo per accantonamento indennità di fine mandato del Sindaco, del fondo per eventuali spese legali da sostenere, del Fondo per rinnovi contrattuali del personale dipendente e del Fondo per ripiano perdite di società ed organismi partecipati, oltre che di altri eventuali comunque volti alla salvaguardia degli equilibri finanziari generali dell'ente;
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. Documento Unico di Programmazione DUP, contenente anche altri documenti programmatori in precedenza da approvare separatamente.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili, periodicamente e sistematicamente aggiornati, consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui in argomento, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, oltre che di quelle riguardanti gli investimenti programmati. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di

bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla soggezione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

Poiché il Comune di Guastalla è in grado di approvare il proprio bilancio di previsione entro la fine dell'esercizio precedente quello cui si riferiscono le previsioni, non avendo intenzione di usufruire di eventuali proroghe legislative, al momento non ancora comunque concesse, i vari assessorati hanno seguito l'indicazione generale di contenimento previsionale delle spese considerate non obbligatorie per quanto possibile ai valori iniziali del 2021, considerando che l'emergenza sanitaria in corso ormai due anni, possa volgere alla conclusione nel minor tempo possibile, consentendo di conseguenza un rapido ritorno alla normalità.

Questa scelta, oltre a garantire la possibilità di far fronte a nuove spese non previste in precedenza, come ad esempio il rimborso totale delle rate dei mutui Cassa Depositi e Prestiti, posticipate a seguito delle agevolazioni normative in materia di "Terremoto", ha consentito di prevedere anche la copertura di previste decurtazioni di risorse in entrata.

E' utile ricordare che le previsioni effettuate e proposte con il nuovo bilancio consentono anche il totale finanziamento di entrate che, benchè disponibili per il 2021, sono previste in diminuzione a partire dal 2022.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Al riguardo la normativa prevede quanto segue: *"Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo^[1].*

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio ." ^[1] Integrazione prevista dall'articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), successivamente modificata dall'articolo 1, comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Per quanto riguarda gli accantonamenti al fondo nel triennio considerato è attualmente prevista la percentuale "a regime" del 100%. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, compresa l'Unione dei Comuni ed altri enti pubblici economici e non economici, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto riferite a voci che storicamente vengono regolarmente e puntualmente incassate entro l'esercizio di riferimento od immediatamente poco dopo l'inizio di quello successivo.

Il nostro ente intende avvalersi, per quanto riguarda la Tassa Rifiuti, della facoltà introdotta dall'art. 107 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modifiche del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18), in base al quale, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, è possibile determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020; inoltre viene preso in considerazione il quinquennio 2016_2020 ai fini del calcolo, in quanto risulta così possibile per ogni annualità considerare il dato delle riscossioni a residuo a valere sulla competenza dell'esercizio precedente.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate esclusivamente, quali risorse d'incerta riscossione, la Tassa Rifiuti (entrata tributaria non accertata per cassa), gli affitti (escludendo in base a quanto sopra precisato quelli a carico di altre pubbliche amministrazioni) e le entrate da recupero evasione tributaria . La valutazione è effettuata in base agli effettivi andamenti degli incassi sulla competenza e sui residui.

2. calcolare, per ciascuna tipologia interessata, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi rendicontati alla data di presentazione della proposta di bilancio di previsione (2016-2020).

La scelta della media semplice è stata effettuata e ritenuta congrua in considerazione del fatto che la situazione generale delle voci interessate si rileva piuttosto costante negli ultimi anni. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni. Si ribadisce che con riferimento alla TARI l'ente si avvale della facoltà precedentemente indicata di utilizzare i dati del rendiconto 2019 in luogo di quelli del 2020. Per effetto dell'emergenza da COVID_19, per il 2022 non sarà necessario un

aggiornamento a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto 2021, prendendo a base il quinquennio 2016-2020. Questo in quanto il legislatore ha inteso sterilizzare il calcolo alle condizioni ormai normalizzate dell'ultimo esercizio disponibile non "intaccato" dagli effetti finanziari negativi conseguenti l'emergenza in corso.

Dall'andamento del preconsuntivo, come rilevabile anche dal prospetto di avanzo presunto del 2021, la riscossione delle partite a residuo si prospetta migliorativa rispetto ai dati di fine 2020, per cui la Giunta Comunale ritiene di considerare applicabile il principio contabile 3.7 di Arconet, dal quale si evince che in caso di svincolo di una quota di FCDE accantonata a rendiconto, la stessa potrà essere utilizzata per ulteriore accantonamento aggiuntivo sulla competenza, naturalmente come voce non utile ai fini della corrispondente decurtazione sulla parte passiva delle voci a calcolo per la determinazione degli equilibri di bilancio, fatte salve modifiche legislative..

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione finale effettiva* del fondo finale del 2021, stanti le previsioni attualmente assestate, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità), pari a 1.790.486,50 €, integrata da un'ulteriore quota stanziata con il bilancio, comprese le variazioni 2021, pari a 274.372,85 €, per un totale previsto di 2.064.859,35 €, che non essendo soggetto poi ad impegno di spesa costituirà risparmio forzoso. Nella sostanza, con la procedura esposta di determinazione del FCDE, si tratta di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti), che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di importo adeguato e rideterminato secondo il metodo previsto con i dati definitivi del rendiconto di riferimento.

Nella sostanza, si andrà sempre ad incrementare uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Lo scopo di quanto esposto è far sì che l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produca effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenda ad attenuarli.

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

Le tabelle evidenziano le modalità di calcolo effettivamente applicate, partendo dalle percentuali riscosso/non riscosso su totale prendendo **definitivamente** a riferimento le percentuali del periodo 2016-2020 (fatto salvo che per la TARI), come precedentemente specificato.

L'amministrazione comunale, come si evince dal prospetto del risultato presunto, ha in previsione una adeguata quota di avanzo libero da vincoli, che destinerà prioritariamente ad integrazione del fondo se necessario .

Riportiamo di seguito, tutto quanto precedentemente premesso, i calcoli della quota di FCDE da considerare per il 2022:

a) TARI media riscosso periodo 2016-2019(x2) riscosso 94,15% non riscosso 5,85%

Anno	Importo	Quota fondo	Quota minima	Stanziamento
2022	2.367.000,00	138.503,04	138.503,04	138.772,25

b) ACCERTAMENTI TRIBUTARI media riscosso periodo 2016-2020 riscosso 58,22 % non riscosso – 41,78%

Anno	Importo	Quota fondo	Quota minima	Stanziamiento
2022	370.000,00	154.585,14	154.585,14	154.585,14

c) FITTI ATTIVI media riscosso periodo 2016-2020 riscosso 96,52% non riscosso – 3,48%

Anno	Importo	Quota fondo	Quota minima	Stanziamiento *
2022	334.500,00	11.642,62	154.585,14	154.585,14

Per quanto riguarda il calcolo a dettaglio dei suddetti importi, oltre che delle annualità 2023 e 2024 si rimanda a quanto indicato nell'apposito allegato al bilancio di previsione.

Per tutte le annualità l'amministrazione comunale ritiene di proporre previsioni di FCDE in misura superiore rispetto al minimo obbligatorio a maggiore salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e nel rispetto dei principi di prudenza gestionale.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Non avendo l'amministrazione comunale contenzioso non finanziato in corso, non prevede inizialmente nuovi stanziamenti sul fondo nel prossimo triennio; intende però prevedere fin d'ora un incremento a consuntivo, con accantonamento nell'avanzo di amministrazione del 2021 per 15.000,00 €, comprensivi della quota già accantonata in precedenza di 3.591,88 €.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non risultando sofferenze da parte delle Società, per cui sia richiesto l'obbligo di copertura da parte dell'ente, al momento questo fondo non era costituito. Tuttavia, poiché una delle società in corso di dismissione (Infrastrutture Fluviali srl) e l'Associazione Pro.di.Gio presentavano una perdita contenuta a rendiconto 2020 si ritiene di prevedere, nonostante non ne ricorra l'obbligo con riferimento al 2020 per deroga da normativa "Covid_19", una quota di € 2.000,00 su cui porre specifico vincolo nell'avanzo di amministrazione del 2021;

tale quota è leggermente superiore per arrotondamento alle effettive necessità in base alle percentuali di partecipazione del comune.

Si evidenzia che, in ogni caso, il Comune effettua un continuo monitoraggio delle proprie partecipate, compresi gli organismi non societari. Da ultimo, nel corso del mese di settembre 2021, la Giunta Comunale ha provveduto con proprio atto all'individuazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" ed all'individuazione dei soggetti che, in base alle risultanze patrimoniali del 2020, sono state incluse nel Bilancio Consolidato dell'ente.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stata prevista una somma di 5.000,00 € a titolo di accantonamento per ogni annualità. Tale somma si aggiungerà a quella di 6.400,00 €, già accantonata nel risultato di amministrazione del 2020 e non utilizzata allo stato attuale.

3. Fondo per rinnovi contrattuali al personale

A partire dal 2020 si sono resi necessari nuovi accantonamenti per il pagamento del rinnovo contrattuale ai dipendenti. Risulta già vincolata in avanzo di amministrazione del 2020 la somma di 10.000,00 €; alla stessa a rendiconto 2021 si aggiungerà un'ulteriore somma di 10.000,00 € prevista sulla competenza del 2021. Per il triennio 2022_2024 sono previsti ulteriori accantonamenti annuali secondo prescrizione di legge nella misura preventivata di 20.000,00 € nel 2022, 15.000,00 € nel 2023 e 10.000,00 € nel 2024.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è normalmente necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuino un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Per quanto riguarda la proposta di bilancio 2022-2024 si veda lo specifico allegato da cui risultano i seguenti vincoli ed accantonamenti presunti al 31.12.2021:

- Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) 2.064.859,35 €;
- Fondo Contenzioso 15.000,00 €;
- Fondo perdite società partecipate 2.000,00 €;
- Altri accantonamenti 31.400,00 €, di cui € 20.000,00 per Fondo rinnovi contrattuali al personale e 11.400,00 per Fondo indennità fine mandato al Sindaco;
- Vincolo di legge per eventuale restituzione debito 90.244,49 €;
- Vincolo di legge per trasferimenti a seguito emergenza sanitaria da COVID_19 per 40.998,00€;
- Vincolo di legge per destinazione proventi sanzioni cds ad opere sulla sicurezza stradale per 100.000,00 €;
- Vincolo per quota destinata ad investimenti per 98.355,36 €.

Per maggiori dettagli si rimanda agli allegati A1, A2 ed A3 al bilancio di previsione, redatti benchè non ne sia ancora effettivamente certo l'obbligo di farlo a preventivo.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata

al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio non sono presenti FPV di entrata e di spesa.

Successivamente alcune poste di spesa potranno essere reiscritte al 2022 con variazione, in seguito alla revisione ordinaria dei residui, operazione collegata all'approvazione del rendiconto 2021 e rfinanziate su tale annualità da FPV di entrata, in corrispondenza del FPV di spesa che, in tale occasione, venisse a formarsi sul 2021.

Sarà eventualmente possibile effettuare variazioni di cronoprogramma di alcune opere con determinazione dirigenziale, entro fine esercizio, all'occorrenza.

Si evidenzia, infine, che si profila la possibilità di reimputazione al 2021 di spese di investimento conseguenti i necessari interventi di ricostruzione post sisma, in ragione delle notevoli difficoltà burocratiche di portare a completamento alcune opere pubbliche, anche a causa degli adempimenti ricollegabili a enti sovraordinati esterni, che non rendono facile la compilazione dei cronoprogrammi delle opere, soprattutto per quelle iniziate precedentemente l'entrata in uso del nuovo ordinamento contabile e non ancora terminate. Fra gli interventi previsti ex novo nel triennio entrante non vi sono opere che richiedano la programmazione pluriennale, in quanto nelle previsioni dovrebbero tutte concludersi entro l'esercizio di attivazione della spesa.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Guastalla non ha in previsione il rilascio di alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

I bilanci e tutti gli altri dati delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet sul sito web dell'ente, www.comune.guastalla.re.it, nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente". L'ente, da ultimo, ha approvato il bilancio consolidato del 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 25 del 27 settembre 2021, dopo aver individuato il proprio gruppo amministrazione pubblica con deliberazione di Giunta Comunale nr. 67 del 14 settembre 2021.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Non vengono commentati i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione, poiché gli stessi risultano negativi in quanto con valori a o (zero).

Guastalla, 15 Novembre 2021

Il Sindaco

Dott. Camilla Verona

Il Responsabile Finanziario

Rag. Fabio Massimo Ferretti